

STATUTO

«East Africa-Europe APS» — Ente del Terzo Settore — Testo aggiornato

Titolo I — Denominazione, sede, durata, finalità

Art. 1 — Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modificazioni, l'associazione di promozione sociale, priva di personalità giuridica, «East Africa-Europe – Associazione di Promozione Sociale», in forma abbreviata «East Africa-Europe APS». Con l'iscrizione nel RUNTS l'associazione è Ente del Terzo Settore e integra la denominazione con «ETS», ai sensi dell'art. 12 CTS.

Art. 2 — Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di Rimini (RN), via Ippolito Pindemonte n. 8/E, CAP 47924. Il trasferimento nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. L'associazione può istituire sedi operative e secondarie, anche all'estero.

Art. 3 — Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 — Finalità e assenza di scopo di lucro

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Opera nel campo della cooperazione allo sviluppo internazionale e della solidarietà internazionale, con particolare riferimento alla collaborazione con la Repubblica Federale Democratica di Etiopia.

Art. 5 — Attività di interesse generale

L'associazione esercita in via principale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, l'attività di cui alla lett. n) «cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni».

In via eventuale e strumentale, tra le altre: lett. d) educazione, istruzione e formazione; lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; lett. i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e di sensibilizzazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u), CTS e della legge 19 agosto 2016, n. 166, l'associazione può operare quale soggetto donatario, ricevendo e cedendo gratuitamente eccedenze alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale e a sostegno di persone indigenti, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla medesima legge.



Art. 6 — Attività diverse e raccolta fondi

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS, la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, e attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. I fondi raccolti in Italia sono destinati prioritariamente ai progetti di cooperazione in Etiopia, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e sui trasferimenti internazionali di fondi.

Titolo II — Rapporti internazionali

Art. 7 — Gemellaggio con la Fondazione etiope

1. L'associazione intrattiene un rapporto di gemellaggio e partenariato con la «Enrico Mattei Foundation for Social and Economic Development Ethiopia», ONG di diritto etiope registrata presso l'Authority for Civil Society Organizations (ACSO) con n. 7538 dell'11 dicembre 2024, ai sensi della Civil Society Organizations Proclamation n. 1113/2019, TIN 0001643908 («la Fondazione etiope»), per realizzare congiuntamente progetti di cooperazione allo sviluppo in Etiopia.
2. I rapporti sono regolati da un apposito Memorandum d'Intesa (MOU), che non può contenere clausole in contrasto con il presente Statuto né con il CTS.
3. L'associazione è e resta un ente di diritto italiano giuridicamente, patrimonialmente e amministrativamente autonomo e indipendente dalla Fondazione etiope. La Fondazione etiope non dispone di poteri di nomina, designazione, revoca o veto sugli organi dell'associazione, né esercita direzione, coordinamento o controllo sulla stessa. Sono ammesse esclusivamente clausole di consultazione e di coordinamento progettuale, nonché la facoltà di invitare un delegato della Fondazione etiope a partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea o al Consiglio Direttivo. Ogni trasferimento di fondi è deliberato in autonomia dagli organi dell'associazione ed è oggetto di rendicontazione trasparente.

Titolo III — Associati

Art. 8 — Associati e ammissione

Possono essere associati le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità. Gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro possono essere ammessi come associati a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, CTS. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo di legge per le APS; ove scenda al di sotto, va reintegrato entro un anno.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità e le attività dell'associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione motivata di diniego. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della sua successiva convocazione. Non è ammessa la temporaneità



della partecipazione alla vita associativa. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democraticità, uguaglianza dei diritti ed elettività delle cariche.

Art. 9 — Diritti, doveri e perdita della qualità di associato

Gli associati hanno pari diritti. Ai sensi dell'art. 24 CTS ogni associato ha diritto di voto in Assemblea, senza distinzione di età; per gli associati minori di età il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Ciascun associato ha un solo voto. Gli associati partecipano alle attività dell'associazione, concorrono a eleggere gli organi sociali ed esaminano i libri sociali; possono essere eletti alle cariche sociali gli associati maggiori di età aventi la piena capacità di agire. Gli associati devono rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali e versare la quota associativa. La qualità di associato si perde per recesso, decesso, decadenza o esclusione; l'esclusione è deliberata nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell'interessato.

Titolo IV — Organi sociali

Art. 10 — Organi

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 CTS. Le cariche sono elettive e, salvo diversa previsione, gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 11 — Assemblea: competenze, convocazione e quorum

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Ai sensi dell'art. 25 CTS l'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene mediante avviso contenente il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicato agli associati almeno otto giorni prima della data fissata a mezzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, ovvero mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale. L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di collegamento audiovisivo a distanza, a condizione che siano garantiti l'identificazione degli intervenuti, la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione e la contestuale percezione degli interventi.

Assemblea ordinaria. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Assemblea straordinaria. Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le modificazioni statutarie non possono in alcun caso essere deliberate in mancanza di tale quorum costitutivo. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Codice civile.

Ogni associato ha un solo voto ed è ammessa la rappresentanza mediante delega scritta ad altro associato, nei limiti di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 — Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, amministra l'associazione, attua le deliberazioni assembleari, predispone il bilancio, delibera sull'ammissione degli associati e sulle attività di raccolta fondi. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dalla nomina gli amministratori ne richiedono l'iscrizione nel RUNTS.

Art. 13 — Responsabilità

Trattandosi di associazione priva di personalità giuridica, delle obbligazioni assunte rispondono, oltre al fondo comune dell'associazione, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice civile.

Art. 14 — Organo di controllo

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei limiti di cui all'art. 30 CTS: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 150.000 euro; ricavi, rendite, proventi o entrate pari a 300.000 euro; sette dipendenti occupati in media nell'esercizio.

Titolo V — Patrimonio, bilancio, scioglimento

Art. 15 — Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di tutte le sue componenti — fondo comune, quote associative, contributi, liberalità, entrate, rendite, proventi e ogni altro provento comunque denominato — è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, CTS; gli utili e gli avanzi di gestione sono integralmente reimpiegati nello svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 16 — Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 CTS e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; il bilancio è depositato presso il RUNTS nei termini di legge.



Art. 17 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo deliberazione dell'Assemblea, ovvero alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 CTS. È esclusa la devoluzione del patrimonio agli associati.

Art. 18 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e i relativi decreti attuativi, la legge 11 agosto 2014, n. 125, e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Il presente Statuto, composto di n. 18 articoli, è stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Luogo e data: Rimini, 19 / Settembre / 2026

Il Presidente

Il Segretario

Estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate: Ufficio di _____ — registrato il _____ /
_____ / 2026 al n. _____ serie _____.

